



# Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

(ai sensi della L. 190/2012 e del PNA – Piano Nazionale Anticorruzione  
con specifica sezione contenente il Programma triennale  
per la trasparenza ex L. 33/2013)

***Sviluppo Turistico Lago d'Iseo***  
***S.p.A.***  
**SASSABANEK**

Anni 2018-2020

Aggiornato con Determina dell'Amministratore Unico del 30 gennaio 2018

## **Sommario**

1. INTRODUZIONE .....	2
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti .....	3
1.2. Obiettivi .....	4
1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione.....	5
1.4. Destinatari del Piano.....	5
1.5. Obbligatorietà.....	5
2. QUADRO NORMATIVO.....	5
3. ELENCO DEI REATI .....	8
1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); .....	8
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); .....	8
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);.....	8
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);.....	9
5. Concussione (art. 317 c.p.);.....	9
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); .....	9
7. Peculato (art. 314 c.p.);.....	9
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);.....	9
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);.....	9
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).....	10
4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO.....	10
4.1 Analisi dei processi .....	11
4.2 Analisi dei rischi.....	11
4.3 Implementazione di misure di eliminazione del rischio.....	13
4.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.....	15
4.5 Monitoraggio.....	16
5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE .....	16
5.1 Le misure di trasparenza: il Piano Triennale Trasparenza e l'Integrità .....	17
5.2 L'istituto dell'accesso civico .....	18
5.3 Il codice etico .....	19
6. IL WHISTLEBLOWING.....	19
7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE .....	20
8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	21
9. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	21
10. PIANIFICAZIONE TRIENNALE.....	22

## 1. INTRODUZIONE

SASSABANEK, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, si è dotato del PTPC<sup>1</sup>, i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA<sup>2</sup>, ove applicabili, e tenendo conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte.

### *Attività di pubblico interesse*

La Società, in ottemperanza alle direttive delle Amministrazioni controllanti<sup>3</sup>, provvede allo svolgimento di attività di pubblico interesse, in particolare, è in possesso di uno studio economico-tecnico che ha evidenziato le potenzialità delle acque sotterranee che potrebbero favorire lo sviluppo del settore termale ed a breve cominceranno le attività di trivellazione del pozzo per l'effettivo accertamento delle caratteristiche organolettiche delle acque con i conseguenti effetti positivi che deriveranno dallo sfruttamento dell'acqua dalle caratteristiche termali.

### *Mancata adozione di Modello ex Dlgs 231/2001*

SASSABANEK in considerazione della propria struttura organizzativa estremamente ridotta e della sua struttura operativa non ha ritenuto che l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/2001 portasse alcun beneficio nell'ottica degli scopi della Legge 190/2012.

Il PTPC di SASSABANEK è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e nella convinzione che, al di là dell'obbligatorietà degli adempimenti previsti, il Piano di prevenzione, efficacemente attuato e monitorato, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione del personale e dei collaboratori, in modo tale da evitare il rischio di comportamenti corruttivi a danno della Società e da stimolare la ricerca di ulteriori margini di efficienza nella gestione delle attività aziendali.

Coerentemente con il sistema di governance di SASSABANEK, i destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), sono il personale in servizio presso la Società e tutti i soggetti esterni che con gli stessi entrano in contatto per motivi d'ufficio.

Inoltre, le società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate - hanno l'obbligo di:

- a) collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- b) provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33 del 2013;

---

<sup>1</sup> PTPC Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

<sup>2</sup> PNA Piano nazionale anticorruzione

<sup>3</sup> Deliberazione n° 40 del 28 settembre 2017 del Comune di Iseo.

c) assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del d.lgs. 33/2013.

Il presente documento - ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. nonché delle varie interpretazioni dell'A.N.A.C. comprende il 2° Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Società SassabaneK (2018-2020).

Tale 2° Aggiornamento del P.T.P.C. costituisce il risultato di una rivisitazione del precedente P.T.P.C. adottato da SASSABANEK nel gennaio 2017. Tale rivisitazione tiene conto, soprattutto, dei seguenti fattori:

(i) del P.N.A. 2016;

(ii) delle indicazioni e/o interpretazioni provenienti dall'A.N.A.C. nel corso di vigenza del precedente P.T.P.C.;

(iii) delle ulteriori modifiche normative che sono intervenute nel corso di vigenza del precedente P.T.P.C.;

(iv) delle modifiche e/o integrazioni che si sono rese necessarie in ragione dell'esito dell'attuazione delle misure di prevenzione nel corso di vigenza del precedente P.T.P.C.;

(v) delle misure di prevenzione previste nel precedente P.T.P.C.;

(vi) degli indirizzi e/o delle indicazioni provenienti dalle Amministrazioni controllanti.

### **Il presente documento sostituisce il precedente P.T.P.C. (2017-2019)**

L'iter che ha portato alla predisposizione del PTPC si è articolato come descritto di seguito.

SASSABANEK ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e del Responsabile della Trasparenza ai sensi del ai sensi del D.lgs. n. 33 del 2013, con determina dell'Amministratore unico del 28 settembre 2015. Il RPC, che in SASSABANEK coincide con il Responsabile della Trasparenza, è stato individuato nella figura del Direttore Generale Sig. Fabio Volpi e si avvale degli Uffici Amministrativi, in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'espletamento della sua attività.

Al fine di procedere alla definizione del PTPC, è stato sviluppato un progetto coordinato dal RPC. Il progetto è articolato in quattro fasi che sono costituite da:

1. pianificazione;
2. analisi dei rischi di corruzione;
3. progettazione del sistema di trattamento del rischio;

4. stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

## **1.1 Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti**

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione da parte dell'Amministratore unico, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di SASSABANEK (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre all'Amministratore unico la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

## **1.2. Obiettivi**

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione di SASSABANEK nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel par.1.4., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC, oltre a prevenire condotte illegittime o la commissione di reati, è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che anche il solo adombrarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ente a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, oltre la capacità di produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che

- commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, favorendo una virtuosa condivisione della legalità;
  - assicurare la correttezza dei rapporti tra SASSABANEK e i soggetti con cui si intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
  - coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

### **1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione**

Allo scopo di conferire al PTPC una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione, esso è stato strutturato nel modo seguente.

1) L'analisi generale, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività di SASSABANEK;
- i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione.

2) L'analisi di dettaglio nella quale sono descritte:

- le Aree a rischio: scomposte in caso in processi, sub-processi e attività a rischio;
- il livello di esposizione al rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione di quelle esistenti e quelle ulteriori da attuare.

### **1.4 Destinatari del Piano**

In base alle indicazioni contenute nella legge n.190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari:

- L'Amministratore unico
- il Collegio sindacale
- il Direttore generale
- il personale di SASSABANEK
- i consulenti e collaboratori
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture

## 1.5 Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

## 2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera 72/2013 ed i relativi allegati;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii., "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190".
- Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii. ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica")
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e ss.mm.ii.
- La Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- A.N.A.C., Determinazione "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" del 28.10.2015, n. 12
- A.N.A.C., Determinazione "Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici" del 17.06.2015, n. 8
- A.N.A.C., Delibera "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" del 3.08.2016, n. 831.
- A.N.A.C., Documento dell'11 novembre 2016 "Schema di Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5. co. 2 del D.Lgs. 33/2013"
- A.N.A.C., Delibera n.1310 del 28 dicembre 2016 "Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”

- A.N.A.C., Determinazione “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” del 22.11.2017, n. 1208..

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti di SASSABANEK e per quanto applicabili, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- d.p.r. 16 aprile 2013, n.62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la delibera n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";
- Codice Etico e di comportamento di SASSABANEK approvato dall’Amministratore unico in data 19 gennaio 2016.

\*\*\*

#### *NORMATIVA IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA*

Il paragrafo 7.4 della Parte Generale del P.N.A. 2016, contenuto all’interno della sezione dedicata alle “Azioni e misure per la prevenzione”, è dedicato alla “Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione delle funzioni, attività strumentali e servizi pubblici”.

Come indicato dall’A.N.A.C., infatti, la costituzione di enti di diritto privato (società, associazioni, fondazioni) partecipate o controllate da pubbliche amministrazioni è un fenomeno molto esteso, che negli ultimi tempi è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore, sia sotto il profilo della moltiplicazione della spesa pubblica (“spending review”), sia sotto il profilo dell’inefficienza della gestione e comprende i casi di costituzione di soggetti o totalmente partecipati dall’Amministrazione ovvero controllati per via di una partecipazione maggioritaria al capitale sociale ovvero partecipati in via minoritaria.

A tali soggetti sono spesso affidate, tramite procedure diverse, attività di pubblico interesse che l’A.N.A.C. distingue in tre categorie:

- a) svolgimento di vere e proprie funzioni pubbliche;
- b) erogazione, a favore dell’Amministrazione affidante, di attività strumentali;
- c) erogazione, a favore della collettività di cittadini, di servizi pubblici.

Dopo aver valutato che, in molti casi, tali soggetti, per il numero di addetti o per il valore della produzione, risultano inadeguati al perseguimento di fini istituzionali o svolgono attività di pubblico interesse sovrapposti a quelli svolti dalle pubbliche amministrazioni, il legislatore ha deciso di intervenire in questa materia, rivedendo l’intera politica di costituzione di tali enti di diritto privato, anche con l’obiettivo di evitare la costituzione in futuro di enti destinati allo spreco di risorse pubbliche e di ridurre in modo consistente la partecipazione pubblica in tali soggetti, anche attraverso la soppressione di enti o attraverso processi di “reinternalizzazione” delle attività di pubblico interesse, cioè la riconduzione di compiti di competenza di uffici delle stesse amministrazioni.

È stata così emanata la Legge **7 agosto 2015, n. 124** (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) (“L. 124/2015”), il cui articolo 18 prevede la



necessità di adottare un decreto legislativo “[...] per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche [...]”.

**In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”)** che introduce una nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, dettando regole più stringenti per la costituzione di nuove società o per il mantenimento di partecipazioni in atto, oltre che in tema di finalità per le quali tali società sono costituite.

Per quanto attiene al profilo della prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, il fenomeno di cui si sta trattando presenta alcune criticità che l’A.N.A.C. ha potuto rilevare nello svolgimento della sua attività di vigilanza; proprio per questo, con il P.N.A. 2016 si è voluto dare alle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni, soprattutto di controllo, in enti di diritto privato, alcune indicazioni sulle misure da attuare mirate in modo specifico alla maggiore imparzialità e trasparenza, con particolare riguardo per le attività di pubblico interesse affidate agli enti partecipati. Tra le misure, si possono indicare, a titolo esemplificativo, le seguenti: valutazione, nel caso di costituzione di un ente o mantenimento di partecipazione in essere, se la forma privatistica è adeguata o considerando l’ipotesi di “reinternalizzazione” dei compiti affidati; limitare l’esternalizzazione dei compiti di interesse pubblico; sottoporre gli enti partecipati a controlli sugli assetti societari e sullo svolgimento delle attività di pubblico interesse affidate.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 25.11.2016, n. 251, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 18 “Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche”, co. 1, lett. a), b), c), e), i), l) ed m), numeri da 1) a 7), della L. 124/2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 16 “Procedure e criteri comuni per l’esercizio di deleghe legislative di semplificazione”, commi da 1 e 4, della medesima Legge 124/2015, prevedeva che il Governo adottasse i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza Unificata.

Con il Decreto Legislativo 16.06.2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) (“D.Lgs. 100/2017”) il legislatore risponde quindi ad una duplice esigenza: da un lato quella di dare completa attuazione alle deleghe di cui alla L. 124/2015 perfezionando il D.Lgs. 175/2016 e, dall’altro, adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzione n. 251 del 2016.

Il D.Lgs. 100/2017 quindi, oltre a sanare un difetto procedurale rilevato dalla Corte Costituzionale, ha introdotto alcune correzioni ed integrazioni con l’obiettivo di migliorare la disciplina unica in materia di società a partecipazione pubblica.

Nel P.N.A. 2016, l’A.N.A.C. inoltre si era riservata di intervenire con apposite Linee Guida dedicate, come indicato nel titolo del paragrafo 3.3. di tale documento, alle “Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati”: tale attività si è concretizzata nella Delibera dell’8.11.2017, n. 1134, che contiene le Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (“Linee Guida A.N.A.C. 2017”), che hanno totalmente sostituito le precedenti Linee Guida A.N.A.C. sul medesimo tema.

### 3. ELENCO DEI REATI

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato da SASSABANEK per favorire il contrasto

della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ente, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Date le attività svolte da SASSABANEK, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

**1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

**2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

**3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);**

*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo*

**4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319*

**5. Concussione (art. 317 c.p.);**

*Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni .*

**6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico*

*servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*

**7. Peculato (art. 314c.p.);**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.*

**8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni*

**9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);**

*Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità*

**10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

*Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.*

## **4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO**

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

1. Analisi dei processi;
2. Analisi dei rischi;
3. Implementazione di misure di eliminazione del rischio;
4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Con l'approvazione ed adozione del PTPC ha avuto inizio l'attività di monitoraggio del Piano da parte del RPC.

\*\*\* \*\*

Il presente 2° Aggiornamento del P.T.P.C., relativo al triennio 2018 – 2020, è il risultato di una rivisitazione del precedente P.T.P.C. a seguito sia delle novità normative intervenute nel corso del 2017, nonché degli atti emanati dall'A.N.A.C., sia di una valutazione in merito all'attuazione delle misure di prevenzione previste precedente P.T.P.C.. In particolar modo, importante è stata l'approvazione definitiva da parte dell'A.N.A.C. del P.N.A. 2017.

Il P.N.A. 2017 come il PNA 2016 è composto da una parte generale volta ad affrontare problematiche relative a tutte le Pubbliche Amministrazioni ed ai soggetti di diritto privato in loro controllo e da una parte dedicata ad una serie di approfondimenti specifici per alcune amministrazioni che hanno dimostrato maggiore difficoltà nell'applicazione della normativa in oggetto, nonché per alcuni settori particolarmente esposti al rischio di fenomeni corruttivi.

\*\*\* \*\*

#### **4.1 Analisi dei processi**

Nell'analizzare i processi, in questa versione del Piano, l'attenzione è stata rivolta, oltre che alle aree di rischio obbligatorie previste dal PNA - personale e affidamento di lavori, servizi e forniture - ai processi che possono ritenersi più esposti al rischio, anche alla luce della specificità della Società.

Sono stati, pertanto, individuati i seguenti Processi sensibili o Aree:

- gestione del personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Incassi biglietteria
- Concessioni e convenzioni, affitto rami d'azienda, affitti attivi immobili

I processi o aree, per una migliore analisi, sono stati, se del caso, scomposti in sub-processi e questi ultimi sono stati ulteriormente suddivisi in attività.

In Allegato 1 è riportato il dettaglio della suddetta analisi e scomposizione.

#### **4.2 Analisi dei rischi**

Il P.N.A. 2016 aveva precisato che rimane ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel P.N.A. 2013, come integrato dall'Aggiornamento del P.N.A. 2013, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche ed alle loro caratteristiche. Il P.N.A. 2017 non ha modificato tale impostazione

Il presente 2° Aggiornamento del P.T.P.C. conferma quindi la modalità con la quale era stata fatta l'analisi del rischio nel precedente P.T.P.C. attraverso l'individuazione e descrizione delle principali fasi del processo di gestione del rischio.

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, i sub-processi e le attività;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di risk management, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

In una prima fase, **l'attività di identificazione dei rischi** è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso lo studio della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile.

In una seconda fase sono stati identificati per ciascun processo, sub-processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II - Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'ente;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate da SASSABANEK. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati.

Il dettaglio è riportato nella Tavole in Allegato 1.

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, si è proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nel compiere queste valutazioni è stata applicata la metodologia prevista nell'Allegato 5 del PNA al fine di stimare la probabilità e l'impatto. Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;

- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

L'applicazione della metodologia prevista nel PNA permette di pervenire alla definizione del livello di rischio di corruzione cosiddetto residuale, poiché l'esposizione al rischio è valutata considerando il livello di affidabilità delle misure di controllo già introdotte da SASSABANEK. Ciò ha determinato l'esigenza di tener conto dei controlli anticorruzione già vigenti che, in senso lato, comprendono tutti gli strumenti, le azioni ed i presidi che possono contribuire a ridurre la probabilità del verificarsi di pratiche di corruzione oppure a contenerne l'impatto. La combinazione tra la probabilità e l'impatto permette di definire il livello di esposizione al rischio per ciascuna attività del processo e di definire, conseguentemente, una graduatoria delle attività in funzione del livello di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna.

Per definire il livello di esposizione al rischio, si è proceduto secondo il seguente modello.

I valori ponderati della probabilità sono i seguenti:

- 0 = nessuna probabilità;
- 1 = improbabile;
- 2 = poco probabile;
- 3 = probabile;
- 4 = molto probabile;
- 5 = altamente probabile.

I valori ponderati dell'impatto sono i seguenti:

- 0 = nessun impatto;
- 1 = marginale;
- 2 = minore;
- 3 = soglia;
- 4 = serio;
- 5 = superiore.

La valutazione complessiva del rischio è data dal prodotto: "valore probabilità x valore impatto". Di conseguenza, i valori possibili per la valutazione complessiva del rischio vanno da 0 a 25, secondo il seguente schema:

- intervallo da 1 a 5 rischio basso

- intervallo da 6 a 15 rischio medio
- intervallo da 15 a 25 rischio alto

Le risultanze della valutazione sono riportate nella Tabella di valutazione aree di rischio sottostante:

AREA	INDICE DI PROBABILITA'	INDICE IMPATTO	INDICE DEL RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	2,5	1,5	3,75
Affidamento di lavori, servizi e forniture	2,5	2,2	5,5
Incassi biglietteria	2,5	2,2	5,5
Assegnazione immobili in affitto, rami d'azienda e concessioni	2,5	2,2	5,5

Nel presente 2° Aggiornamento del P.T.P.C. si è ritenuto opportuno confermare l'analisi degli eventi a rischio come effettuata nel precedente P.T.P.C..

#### **4.3 Implementazione di misure di eliminazione del rischio**

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio attuale al livello di rischio considerato accettabile.

E' stato quindi individuato il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o l'implementazione di nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione, ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato. Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito da SASSABANEK quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Tabella seguente che riporta le strutture coinvolte le misure di prevenzione esistenti e le misure ulteriori utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio.

**SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.p.A. – SASSABANEK**  
**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**  
**2018-2020**

Nel presente 2° Aggiornamento del P.T.P.C. è stata compiuta una valutazione dei valori adottati nel precedente P.T.P.C., in particolar modo, con riferimento a quanto emerso nel periodo di vigenza di tali documenti, rispetto alle misure in essi previste, alla loro attuazione ed agli esiti dell'attività di monitoraggio.

STRUTTURE COINVOLTE	AREA	RISCHI	MISURE ESISTENTI	MISURE ULTERIORI	GRADO DI RISCHIO
1) Direzione personale e Servizi al personale 2) Soggetti od Organi che intervengono con atti decisionali nel processo	Area: acquisizione e progression e del personale compreso affidamento di incarichi di collaborazione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	La società si è dotata di una procedura per le selezioni del personale e per la selezione dei collaboratori esterni e consulenti	Acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità.	BASSO
1)La Direzione 2) Tutto il personale eventualmente coinvolto o direttamente responsabile del processo 3) Soggetti o Organi che intervengono con atti decisionali nel processo	Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Discrezionalità nella gestione Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	SassabaneK si è dotata di un regolamento per l'acquisizione di beni, lavori e servizi	Istituzione di un Albo Fornitori	BASSO
1) Il personale addetto alla biglietteria 2) Il personale amministrativo addetto alla contabilizzazione degli incassi	Area: Incassi biglietteria	Sottrazione delle somme incassate per utilizzo personale o al fine di costituire provvista da utilizzare a fini corruttivi	SassabaneK opera di fatto seguendo una modus operandi che prevede uno stretto monitoraggio.	Formalizzazione e delle linee guida operative e dei protocolli comportamentali e delle procedure seguite di fatto nella sostanza	BASSO



<p>1)La Direzione                  2) Tutto il personale eventualmente coinvolto o direttamente responsabile del processo                  3) Soggetti o Organi che intervengono con atti decisionali nel processo</p>	<p>Area:                  Assegnazione immobili in affitto, rami d'azienda e concessioni</p>	<p>Discrezionalità nella gestione al fine di favorire un soggetto piuttosto che un altro.</p>	<p>E' previsto il coinvolgimento dell'Amministratore unico in stretta collaborazione con la Direzione</p>	<p>Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate per assegnazione immobili in affitto, rami d'azienda e concessioni</p>	<p>BASSO</p>
--	--	---	---	---	--------------

#### 4.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare all'Amministratore unico per l'approvazione.

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività di SASSABANEK, è prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano.

#### 4.5 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto su base periodica dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica dovessero emergere elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, è presentata all'Amministratore unico e pubblicata sul sito istituzionale.

### 5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano

l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) il codice etico e il codice di comportamento;
- d) la formazione e la comunicazione del Piano.

Le misure indicate nelle lettere a) e b), costituiscono le misure obbligatorie di prevenzione dei rischi adottate in conformità con quanto previsto dal PNA e dai relativi allegati. Le altre misure possono essere considerate delle misure ulteriori adottate per favorire il trattamento dei rischi di corruzione.

## **5.1 Le misure di trasparenza: il Piano Triennale Trasparenza e Integrità**

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività di SASSABANEK per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza attuate attraverso il presente paragrafo, che costituisce il PTTI<sup>4</sup>, è demandata al Responsabile della Trasparenza, coincidente in SASSABANEK con il RPC. Infatti, come sopra già anticipato, con determina dell'Amministratore unico del 28 settembre 2015, il Responsabile della Trasparenza, è stato individuato nella figura del Direttore Generale Sig. Fabio Volpi.

La Società si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti secondo lo schema standard previsto dall'allegato A del D.lgs n.33/2013 e la delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016<sup>5</sup> e la delibera ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017<sup>6</sup> anche mediante l'adeguamento del sito istituzionale all'articolazione richiesta dalla norma suddetta,

---

<sup>4</sup> PTTI - Piano Triennale Trasparenza e Integrità. Il D.Lgs. 97/2016 ha abrogato il secondo comma dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 che prevedeva l'obbligo per ogni Amministrazione di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Per adempiere alle nuove previsioni normative, secondo quanto indicato dall'A.N.A.C., il presente paragrafo 5.1 del 1° Aggiornamento del P.T.P.C. è dedicato alla materia della trasparenza.

<sup>5</sup> Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016 : Allegato 1 - Sezione "Amministrazione trasparente" – Elenco degli obblighi di pubblicazione.

<sup>6</sup> "Nuove linee guida per l'attuazione della Normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" – Allegato 1) \_

nell'apposita sezione denominata "Società Trasparente"<sup>7</sup>, avendo ben presente l'esigenza di prevedere i necessari adattamenti di una normativa emanata innanzitutto per le pubbliche amministrazioni ed estesa anche ad enti con natura privatistica o la cui attività presenta caratteri diversi da quella delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Il piano di prevenzione della corruzione deve indicare i soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un'ottica di maggiore responsabilizzazione delle strutture interne delle Amministrazioni/Enti, ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza: Il soggetto cui compete sia la trasmissione dei dati che la pubblicazione e l'aggiornamento è sempre, in considerazione dell'organico della Società, il responsabile della Trasparenza.

Si rinvia pertanto al SITO, sezione "Società Trasparente", che sarà aggiornata secondo le indicazioni provenienti dall'A.N.A.C.;

Nelle linee Guida A.N.A.C. 2017<sup>8</sup> viene ribadita l'importanza della misura della trasparenza, prevedendo la necessità di individuare misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, individuando inoltre uno specifico sistema delle responsabilità ed indicando i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sia di quelli ulteriori individuati dalla società in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali.

## 5.2 L'istituto dell'accesso civico

Il D.Lgs. 33/2013 disciplina agli articoli 5 e ss. l'istituto dell'accesso civico.

Il D.Lgs. 97/2016 ha modificato, in più parti, il D.Lgs. 33/2013, rivedendo, tra l'altro, anche tale istituto; è stata inoltre modificata la rubrica dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 in "Accesso civico a dati e documenti".

In particolare, il primo comma di tale articolo prevede espressamente che: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

È stato inoltre ampliato il campo di operatività dell'istituto dell'accesso civico: esso viene infatti strutturato come un vero e proprio diritto di accesso, che prescinde da qualsiasi valutazione in merito alla legittimazione soggettiva del richiedente. Chiunque può richiedere non solo documenti, informazioni o dati di cui sia stata omessa la pubblicazione, ma anche

---

<sup>7</sup> Nel 2016, sono state apportate alcune modifiche in tale Sezione, tra cui la nuova denominazione "Società Trasparente", (invece di "Amministrazione trasparente") come da indicazioni contenute nelle Linee Guida A.N.A.C.

<sup>8</sup> Delibera ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017.

dati ulteriori, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dagli stessi articoli del D.Lgs. 33/2013. Infatti, il secondo comma dell'art. 5 prevede che: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis".

Il medesimo articolo 5 del D.Lgs. 33/2013 disciplina le modalità con le quali il diritto di accesso civico può essere esercitato; in particolare al terzo comma di tale articolo si prevede espressamente che: "L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013 ("Esclusioni e limiti all'accesso civico") individua le ipotesi di rifiuto dell'accesso civico al fine di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici in tale norma espressamente indicati, cui si rinvia.

SASSABANEK, nella sezione "Società Trasparente" presente sul SITO, ha adeguato la disciplina dell'istituto dell'accesso civico, , alle disposizioni normative adottando<sup>9</sup> una disciplina organica e coordinata alle tre tipologie di accesso, secondo le indicazioni rese dall'A.N.A.C..

In ottemperanza a quanto previsto dal riportato art. 43, co. 4, del D.Lgs. 33/2013, il Responsabile Trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. medesimo.

Nella Tabella in **Allegato 2** sono altresì indicate le tempistiche di aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione secondo la Tabella che rappresenta quella prevista dall'Allegato A del Dlgs 33/2013 e dalle recenti Linee Guida A.N.A.C. 2017..

Nella citata Tabella sono altresì indicati i dati, le informazioni ed i documenti che le società in controllo pubblico sono tenute a pubblicare, secondo gli adeguamenti previsti nell'Allegato 1 alle Linee Guida A.N.A.C. 2017, in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alla loro organizzazione ed attività esercitate.

Resta inteso che, qualora nel corso di vigenza del 2° Aggiornamento, entrino in vigore ulteriori normative e/o interpretazioni in materia, la Società ha l'obbligo di adeguarsi

---

<sup>9</sup> REGOLAMENTO DI SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO S.p.A. – SASSABANEK IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE, DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO Approvato con Determina dell'Amministratore Unico del 22 gennaio 2018

### 5.3 Il codice etico

Tra le misure adottate da SASSABANEK per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel codice etico e di comportamento nella versione pubblicata sul sito internet [www.sassabane.it](http://www.sassabane.it).

## 6. IL WHISTLEBLOWING

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui SASSABANEK si avvale per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

Recentemente tale disciplina è stata oggetto di una normativa specifica sul tema, contenuta nella Legge 30 novembre 2017, n. 179 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") ("L. 179/2017"), che ha introdotto alcune novità importanti nel nostro ordinamento, modificando anche alcune norme già esistenti con l'obiettivo di garantire e tutelare maggiormente il dipendente pubblico o privato che denuncia l'illecito all'interno del proprio ambito lavorativo garantendolo da eventuali atti di ritorsione o discriminazione o altre misure ritorsive, di demansionamento o licenziamento.

Le Società si adeguerà a quanto richiesto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 e si adeguerà anche ad eventuali successive modifiche normative e/o interpretative e/o a nuove Linee Guida che saranno emanate anche da parte dell'A.N.A.C. in materia a seguito dell'approvazione del presente 2° Aggiornamento del P.T.P.C..

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, possono essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

A tal fine l'RPC ha predisposto la seguente apposita casella e-mail a lui indirizzata: [anticorruzione@sassabane.it](mailto:anticorruzione@sassabane.it)

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Direttore Generale, considerata la coincidenza con l'incarico di RPC, le comunicazioni dovranno essere indirizzate all'Amministratore Unico, che ne darà informazione ai Soci.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi concreti di corruzione sia in mancanza di riscontro degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

SASSABANEK ha adottato una specifica procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità (Whistleblowing) mediante apposita determina dell'Amministratore Unico del 24 gennaio 2018 pubblicata nella sezione "Società Trasparente" presente sul SITO.

## **7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE**

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione si intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

L'obiettivo minimo generale è quello di erogare, un incontro di formazione per ciascuna persona che lavora a tempo determinato in SASSABANEK, anche in modalità e-learning, sui seguenti ambiti tematici:

- contratti e gestione degli appalti;
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio.

L'aggiornamento sul tema dei contratti e della gestione degli appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli, e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione, verrà erogato al personale dell'ufficio amministrativo e contabile, in considerazione della maggiore esposizione al rischio corruzione dell'area di appartenenza e tenendo conto dello specifico ambito di attività e potrà venire anche attraverso la partecipazione a corsi esterni.

Per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione, la formazione verrà realizzata con attività formative interne o esterne sulle norme nazionali in materia.

Il Responsabile prevenzione si attiverà al fine di individuare le iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione a cui avviare i soggetti aziendali addetti alle aree maggiormente esposte al rischio corruttivo. Il Piano formativo che ne deriverà costituisce parte integrante del presente Piano.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale in servizio, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC.

Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione,

sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna il PTPC, una volta adottato, viene pubblicato sul sito nella sezione “Società Trasparente”.

## **8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il RPC è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, SASSABANEK ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) con determina dell'Amministratore unico del 28 settembre 2015. Il RPC è stato individuato nella figura del Direttore Generale, che si avvale del supporto degli uffici amministrativi, in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie all'espletamento della sua attività.

Le ridotte dimensioni organizzative di SASSABANEK e la previsione normativa contenuta nel citato comma 7 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012, secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione" non consentono di designare quale RPC né un dirigente né un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio.

La durata dell'incarico di RPC è pari alla durata dell'incarico di Direttore Generale. Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

Il RPC, nell'espletamento della sua attività, ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

## **9. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

Con riferimento al sistema disciplinare si rinvia al contenuto del Codice Etico (Paragrafo 12), al fine di assicurare la rispondenza ai contenuti minimi dettati dalla normativa in materia di anticorruzione.

Il Responsabile prevenzione provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

## 10. PIANIFICAZIONE TRIENNALE

La tabella sotto riportata sintetizza gli interventi previsti nel corso del triennio di riferimento:

Anno di attuazione	Misure previste
2018	Diffusione del presente Piano nelle strutture della Società ed in particolare a livello di sito web istituzionale della Società
	Acquisizione presa d'atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione
	Attività di formazione  <i>Valutare la necessità di attività di formazione per tutti dipendenti delle aree potenzialmente a rischio di corruzione e aree sensibili;</i>
	Inserimento di clausole contrattuali circa l'obbligo, da parte di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Piano Anticorruzione  <i>Predisporre protocolli di legalità "tipo" da sottoscrivere contestualmente alla stipula del contratto di appalto di lavori, forniture e servizi, con clausola di risoluzione</i>
	Definire linee guida e/o protocolli e le specifiche procedure operative per assegnazione immobili in affitto, rami d'azienda e concessioni, allo scopo di migliorare i presidi di controllo nelle fasi/attività sensibili finalizzate a mitigare i rischi di corruzione passiva.
	Aggiornamento della sezione del sito web in tema di trasparenza "Società trasparente" sul sito web e pubblicazione dei dati previsti ex d.lgs. 33/2013
	Mantenimento di un Albo fornitori.
	Monitorare gli eventi corruttivi e i "tentati" eventi rilevati nell'anno, per area, tipologia, descrizione sintetica, provvedimenti assunti, azioni organizzative o gestionali attuate.



	Verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
<b>2019</b>	Definizione delle procedure di monitoraggio sull'applicazione del PTPC
	Revisione del Piano, in particolare per quanto riguarda le aree di rischio e il livello di queste, con individuazione, delle eventuali Azioni correttive per ciascuna attività individuata.  Reiterazione delle azioni del primo anno (formazione e comunicazione se necessario, eventuale revisione procedure adottate nel primo anno a seguito della prima applicazione, monitoraggio e riepilogo eventuali eventi corruttivi anche solo tentati)
<b>2020</b>	Analisi esiti biennio precedente e perfezionamento procedure attuate
	Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate
	Reiterazione delle azioni effettuate nel secondo anno (eventuale formazione e comunicazione, procedure di verifica a campione, eventuale revisione procedure adottate nel secondo anno di vigenza del piano, monitoraggio e riepilogo eventuali eventi corruttivi anche solo tentati)

\*\*\*\*\*

## **ALLEGATO 1**

Tavole di dettaglio Aree/Processi sensibili:

- Gestione del personale;
- Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Incassi biglietteria
- Concessioni e convenzioni, affitto rami d'azienda, affitti attivi immobili;

## **ALLEGATO 2**

Tempistiche di aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione secondo la Tabella che rappresenta quella prevista dall'Allegato A del Dlgs 33/2013 al momento dell'adozione del presente aggiornamento del PTPC